

**IN BREVE n. 006-2012**  
**a cura di**  
**Marco Perelli Ercolini**

*riproduzione con citazione  
della fonte e dell'autore*

## **DATI RELATIVI ALLE CONDIZIONI DEL FAMILIARE DECEDUTO**

da DoctorNews del 3 febbraio 2012 - Avv. Ennio Grassini, Diritto Sanitario

Nel caso di decesso di un familiare, il diritto a conoscere i dati relativi alle condizioni di salute del defunto non è disciplinato dalla normativa ereditaria, ma inerendo alla semplice qualità di congiunto, spetta autonomamente a chiunque si trovi in tale relazione di parentela con la persona deceduta.

## **PENSIONI - TETTO CONTRIBUTIVO**

Il tetto contributivo, oltre il quale non si devono più versare i contributi pensionistici (*per il 2011 fissato a 96.149 euro*), si applica in base alla legge 335/95 solo nei confronti dei soggetti privi di anzianità contributiva al 1 gennaio 1996 e per chi sceglie il contributivo. Dunque non opera per coloro che hanno il calcolo della pensione col sistema misto avendo anzianità contributive inferiori ai 18 anni prima del 1 gennaio 1996.

Rimane incerto e si attende una risposta INPS, se coloro che in regime retributivo alla data del 31 dicembre 2011, per la manovra Monti-Fornero (articolo 24 della legge -Salva Italia- numero 214/2011) sono passati dal 1 gennaio 2012 al sistema di calcolo contributivo in pro rata ovvero per la anzianità maturate dal 1 gennaio 2012, hanno il suddetto massimale contributivo.

## **DALLA CASSAZIONE**

### **Deducibilità fiscale del riscatto di laurea non retroattivo**

La deducibilità fiscale del contributivo per il riscatto della laurea secondo la legge 47/2000 non opera per i versamenti effettuati prima del suddetto decreto. Infatti l'articolo 10 lettera e) del Tuir non avrebbe valore interpretativo e non è, quindi, applicabile al passato: la deducibilità dei contributi previdenziali dal reddito complessivo è limitata ai casi in cui l'obbligo della contribuzione deriva dalla legge ed è stata la legge n.47/2000 a estendere tale beneficio e, pertanto, non è prevista alcuna retroattività.

*Corte di Cassazione - sentenza numero 1569/2012*

### **Omessa" copertura assicurativa contro infortuni e malattia : risarcito il lavoratore**

L'azienda che si è impegnata con i propri dipendenti a garantire una copertura assicurativa contro infortuni e malattia è tenuta a risarcire il danno ai lavoratori qualora il contratto non venga rinnovato o sostituito con uno di altra assicurazione.

*Corte di Cassazione - sentenza numero 1414 del 31 gennaio 2012*

## **PEREQUAZIONE AUTOMATICA PENSIONI ENPAM**

Ai sensi dell'art. 5 dei Regolamenti dei Fondi Speciali di previdenza e dell'art. 26 del Fondo di previdenza Generale le pensioni dei Fondi ENPAM, in godimento al 31.12.2011, vanno maggiorate del 2,03% (pari al 75% dell'incremento percentuale fatto registrare nell'anno 2011 dall'indice della svalutazione intercorsa pari al 2,7%) fino al limite di quattro volte il trattamento minimo I.N.P.S., ed oltre tale limite dell' 1,35% (pari al 50% del 2,7%),.

Per l'anno 2012 l'importo della pensione minima INPS, è stato provvisoriamente determinato in euro 480,53.

Perequazione automatica delle pensioni ENPAM del Fondo generale e dei Fondi speciali dal 1° gennaio 2012	fino a € 1.922,12 (4 volte il minimo INPS)	2,03%
	oltre € 1.922,12 (oltre 4 volte il minimo INPS)	1,35%

## **PENSANDO ALLA PENSIONE - Riflessioni**

\* Il pubblico dipendente al raggiungimento dell'anzianità contributiva di 40 anni può chiedere di rimanere in servizio, ma non è più un suo diritto: le singole amministrazioni hanno la facoltà di recesso unilaterale del rapporto di lavoro.

Ma come si concilia con la riforma Monti-Fornero che prevede l'anzianità massima lavorativa al compimento del 70esimo anno di vita (inoltre con eventuali maggiorazioni legate alle speranze di vita) prevedendo incentivazioni a chi si ferma a lavorare sino a tale età?

\* La fusione Inps e Inpdap riguarderebbe esclusivamente il sistema organizzativo e nella attualità le normative pensionistiche, in attesa di un effettivo e totale passaggio nel cosiddetto SuperInps, rimarrebbero separate. Unite di nome, ma separate di fatto.....

\* Spremitura sui pensionati...ma la casta toccata nei vitalizi protesta: il vitalizio non si tocca !!! e si legge sul Corriere della sera che 26 deputati (ex o in carica) hanno fatto ricorso contro la riforma del vitalizio.

## **I COMPENSI DEI MEDICI ASL ENTRANO NELLO SPESOMETRO**

da Sole 24 ore - risposta 427

**D** - A mio avviso i medici con corrispettivi certificati da cedolino Asl non devono, per il solo 2010, comunicare alcunché, in quanto per tale anno l'obbligo riguarda esclusivamente le operazioni per cui il contribuente ha obbligo di emettere fattura. E' corretta la mia interpretazione?

**R** - Si ritiene che l'obbligo di inviare la comunicazione delle operazioni superiori a 3.000 euro (25.000 euro per il 2010) riguardi anche le prestazioni effettuate dai medici delle ASI se lavoratori autonomi. Infatti il cedolino che i professionisti ricevono è sostitutivo della fattura di cui l'articolo 21 del Dpr 633/72, con il conseguente obbligo di registrazione contabile.

## SPESA PER LA SANITA' IN ITALIA

La Sanità in Italia è una sanità medio-alta a costi medio-bassi...ed è invidiata da molti.....

### Spesa dal 2011 al 2009 in % sul Pil

2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
6,3	6,3	6,3	6,7	6,9	7	6,8	7,1	7,5

### Spesa in percentuale sul Pil nel 2009

Danimarca	8,8
Irlanda	8,8
Regno unito	8,5
Francia	8,4
Austria	8,3
Belgio	8,0
Rep.Ceca	8,0
Finlandia	7,9
Slovacchia	7,8
<b>Italia</b>	<b>7,5</b>

Svezia	7,4
Portogallo	7,1
Germania	6,9
Slovenia	6,9
Paesi Bassi	6,8
Spagna	6,7
Grecia	6,0
Estonia	5,6
Malta	5,5
Polonia	5,1

Lussemburgo	5,0
Ungheria	5,0
Lettonia	4,7
Romania	4,3
Cipro	3,3

## GESTIONE SEPARATA INPS - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE 2012

Con la circolare numero 16 del 3 febbraio 2012 l'INPS comunica le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione separata per l'anno 2012 e il tetto contributivo.

<b>SOGGETTI</b>	<b>ALIQUOTE</b>
<b>soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie</b>	<b>27,72%</b> <b>( 27,00% IVS + 0,72</b> <b>aliquota aggiuntiva )</b>
<b>soggetti titolari di pensione o provvisti di</b> <b>altra tutela pensionistica obbligatoria</b>	<b>18,00%</b>

**Il massimale del reddito assoggettabile (articolo 2 comma 18 della legge 335/95) per il 2012 è fissato in euro 96.149.**

**IN ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare n. 16 del 03.02.2012 (documento 038)**

## **CONTRIBUTI DOMESTICI 2012**

Con la Circolare numero 17 del 3 febbraio 2012 l'INPS comunica le nuove fasce di retribuzione per il calcolo dei contributi dovuti per l'anno 2012 per i lavoratori domestici in relazione alla svalutazione monetaria pari al 2,7 per il 2011.

L'aliquota contributiva è la stessa del 2011.

**IN ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare n. 17 del 03.02.2012 (documento 039)**

## **L'EFFETTO DEI CONTRIBUTI VERSATI PRIMA DEL 1995**

da Sole 24 ore - risposta 512

**D** - Ho presentato domanda di riscatto del periodo di laurea nel 2010. Ho accettato il decreto nel 2011. Mi sono iscritto all'università nel 1972. Mi sono laureato dopo il 2000. Ho cominciato a lavorare nel 1980 e dunque nel 1995 avevo 15 anni di contributi. Vorrei sapere se il periodo riscattato può valere per raggiungere 18 anni di contributi nel 1995 e avere il calcolo della pensione col sistema retributivo.

**R** - La risposta è positiva. Il lettore, infatti, con gli anni riscattati raggiunge i 18 anni di contribuzione entro il 31 dicembre 1995 con il conseguente diritto alla liquidazione della pensione con il sistema retributivo.

Per i contributi riferiti dal 1 gennaio 2012 in poi, però, scatterà una quota di pensione calcolata con il criterio contributivo.

## **IL MEDICO IN REGIME FATTURA SENZA IVA**

da Sole 24 ore - risposta 474

**D** - Un mio cliente svolge l'attività di medico e fino al 2011 ha applicato il regime delle nuove attività produttive. Nel 2011 tale regime è scaduto e ha tutti i requisiti per applicare il nuovo regime dei minimi. Egli, oltre alle fatture per prestazioni mediche, emette anche certificati medico-legali per invalidità, che devono essere assoggettati a Iva, come stabilisce l'Ordine dei medici.

Vorrei sapere come comportarmi con tali certificati visto che il regime dei minimi non prevede Iva. Se venissero emessi con Iva, potrebbe verificarsi il caso di passaggio al regime semplificato per comportamento concludente?

**R** - Per le fatture relative ai certificati emessi non deve essere applicata l'Iva. Il regime dei minimi prevede, infatti, in via generale «l'obbligo di certificare i corrispettivi, indicando in luogo dell'ammontare dell'imposta, se è emessa fattura, che l'operazione è effettuata da soggetti che applicano agli effetti dell'imposta stessa, il regime di franchigia» (articolo 7 del Dm 2 gennaio 2008 a cui rinvia l'articolo 6.1 del provvedimento del Direttore dell'agenzia delle Entrate n. 185820 del 22 dicembre 2011). L'emissione di fatture con Iva potrebbe determinare un comportamento concludente per il regime semplificato soggetto a Iva ordinaria. Tutto ciò premesso, si potrebbe applicare il principio previsto dalla circolare dell'agenzia delle Entrate 7/E del 28 gennaio 2008 (paragrafo 3.2), che consenta di emettere note di credito per regolarizzare le fatture erroneamente emesse con Iva da parte dei "minimi", anche in considerazione delle incertezze normative derivanti dalla sovrapposizione di più regimi: la facoltà di regolarizzazione, però, non potrebbe essere esperita nell'ipotesi in cui il medico non ponga in essere altri adempimenti (come il versamento dell'Iva) che comportano un'inequivocabile opzione per il regime ordinario.

## **DA SEGNALARE**

*Autori Vari*

### **LA MEDICINA DIFENSIVA**

**Questioni giuridiche, assicurative, medico-legali**

*Maggioli Editore*

*pagine 340 - euro 34*

Il volume vuole essere di aiuto a chi si occupa di responsabilità professionale sanitaria.

Del resto, un'adeguata informazione è prioritaria non solo per il paziente, ma anche per chi se ne prende cura e che può sentirsi condizionato nelle sue scelte diagnostiche e terapeutiche più dal timore di incorrere in guai giudiziari, che dal perseguire ciò che scienza e coscienza consiglierebbero.

Gli autori non tralasciano neppure la necessità di informazione mirata anche agli "addetti ai lavori" non sanitari, come avvocati e assicuratori, visto che i temi richiedono aggiornamento e approfondimenti continui su più settori. La medicina difensiva, sottolineano gli autori, è infatti una forma patologica del fare il medico. (*Corriere Medico - Marco Filippini*)

## **ESPOSTO ALLA CORTE DEI CONTI SULL'IMMOBILE ENPAP**

La vicenda dell'immobile venduto all'Ente di previdenza degli psicologi è finito alla Corte dei Conti su esposto dell'Associazione Altra Psicologia.

## **ENPAM - INDENNITA' DI MATERNITA' PER IL 2012**

Per il 2012 il reddito lordo annuo minimo valutabile è di € 14.242,91, mentre quello massimo è di € 71.214,55, con una indennità massima lorda erogabile di € 23.738,18.

## **ENPAM - VERSAMENTI QUOTA "B" DEL FONDO GENERALE PER IL 2012**

Per i versamenti del 2012 (redditi 2011) il limite di reddito al di sotto del quale non si paga il contributo è di € 5.502,56 per i medici infraquarantenni e ultraquarantenni assoggettati a contribuzione ridotta e di € 10.162,08 per i normali ultraquarantenni. Il tetto per la contribuzione ordinaria (o ridotta del 2%) oltre il quale si paga l'1% è di € 54.896,51.

## **AGENZIA DELLE ENTRATE - REGIME IVA DEL CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO DELL'IMMOBILE**

### **Domanda**

Vorrei sapere se l'esenzione dall'Iva è applicabile anche in caso di cambio della destinazione d'uso non collegata a degrado dell'immobile?

### **Risponde A.Giordano**

L'articolo 10, comma 1, n. 8-bis), del Dpr n. 633/1972 stabilisce che sono esenti dall'Iva le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli di cui al numero 8-ter), escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite

imprese appaltatrici, gli interventi di cui all' art. 31, comma 1, lettere c) d) ed e) della legge 5 agosto 1978, n. 457, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, e cessioni, per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione, di fabbricati di civile abitazione locati per un periodo non inferiore a quattro anni in attuazione dei piani di edilizia residenziale convenzionata ovvero destinati ad alloggi sociali come definite dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia ed il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008.

Relativamente agli immobili ristrutturati, la norma richiamata non richiede che gli interventi di recupero siano collegati a una condizione di degrado dell'immobile, per cui può trovare applicazione anche in ipotesi di cambio di destinazione d'uso non collegato a degrado del bene (v. circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 8/2009).

Lo stato di degrado dell'immobile non è necessario neppure ai fini dell'applicabilità della norma di cui al n. 127-quinquiesdecies) della Tabella A, parte III, allegata al Dpr n. 633/1972, la quale prevede l'applicazione dell'aliquota ridotta del 10 % ai "fabbricati o porzioni di fabbricati sui quali sono stati eseguiti gli interventi di recupero di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b), del primo comma dello stesso articolo, ceduti dalle imprese che hanno effettuato gli interventi".

## **I RISULTATI DEL 730 IN FORMA ELETTRONICA PER TUTTI I DATORI DI LAVORO - ENTRO IL 31 MARZO BISOGNA COMUNICARE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE LA SEDE TELEMATICA**

L'Agenzia delle Entrate rende noto col comunicato stampa 8 febbraio 2012 che, terminata la fase sperimentale, da quest'anno i datori di lavoro potranno ricevere i risultati dei 730 dei propri dipendenti esclusivamente in modalità telematica. Entro il prossimo 31 marzo 2012, dunque, tutti i datori di lavoro devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, il "Modello di Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi al mod. 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate".

**IN ALLEGATO A PARTE - AG.ENTRATE Comunicato stampa 08.02.2012  
(documento 040)**

## **ASTENSIONE ANTICIPATA IN GRAVIDANZA - MODIFICHE ALL'ARTICOLO 17 DEL DLgs 151/2001**

Il decreto legge 5/2012 che contiene disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo pubblicato sulla G.U. n.33 del 9 febbraio 2012, ha modificato in parte l'articolo 17 del DLgs 151/2001 dando più poteri alla Asl per quanto riguarda alcune tutele della gravidanza.

In particolare, è prevista la partecipazione dell'Asl con la Direzione territoriale del lavoro per l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza da ambienti di lavoro pregiudizievoli allo stato di salute della donna o del nascituro e la donna non possa essere trasferita in altra mansione, mentre l'astensione anticipata dal lavoro per gravi complicanze della gravidanza o per preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza sarà di competenza esclusiva della ASL.

## **Articolo 17 del DLgs 151/2001 come modificato dall'articolo 15 del DL 5/2012**

1. Il divieto è anticipata a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sane occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi e pregiudizievoli. Tali lavori sono determinati con propri decreti dal ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative. Fino all'emanazione del primo decreto ministeriale, l'anticipazione del divieto di lavoro è disposta dal servizio ispettivo del ministero del lavoro, competente per territorio.
2. La Direzione territoriale del lavoro e la Asl dispongono quanto previsto dai commi 3 e 4, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza fino al periodo di astensione di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 16 o fino ai periodi di astensione di cui all'articolo 7, comma 6, e dell'articolo 12, comma 2, per uno o più periodi, la cui durata sarà determinata dalla Direzione territoriale del lavoro o dalla ASL per i seguenti motivi:
  - a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;
  - b) quando le condizioni di lavoro ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;
  - c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 12.
3. L'astensione dal lavoro di cui alla lettera a) del comma 2 è disposta dall'Azienda sanitaria locale, con modalità definite con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, secondo le risultanze dell'accertamento del medico ivi previsto. In ogni caso il provvedimento dovrà essere emanato entro sette giorni dalla ricezione dell'istanza della lavoratrice.
4. L'astensione dal lavoro di cui alle lettere b) e c) del comma 2 è disposta dalla Direzione territoriale del lavoro, d'ufficio o su istanza della lavoratrice, qualora nel corso della propria attività di vigilanza emerga l'esistenza delle condizioni che danno luogo alla astensione medesima.
5. I provvedimenti previsti dal presente articolo sono definitivi.